



CITTA' DI TORINO
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
SERVIZIO REPARTI SPECIALISTICI
Centro Studi e Ricerche

CIRCOLARE N. 39/19

OGGETTO: Circolazione stradale.

Monografia in materia di "Circolazione dei veicoli immatricolati all'estero".

Revoca circolare del Corpo n. 38/19.

Con la circolare del Corpo n. 16/19 è stata divulgata la Monografia relativa alla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, aggiornata con le indicazioni del Ministero dell'Interno sull'applicazione della nuova normativa di cui agli artt. 93 e 132 C.d.S.. Successivamente, il Ministero dell'Interno, con circolare prot. 300/A/4238/19/149/18/06 del 14 maggio 2019, è intervenuto, in attesa di specifico provvedimento normativo, sulla problematica della circolazione dei veicoli immatricolati all'estero e impegnati in competizioni sportive ovvero dei veicoli di interesse storico e collezionistico o dei veicoli d'epoca, immatricolati all'estero e impegnati in manifestazioni. Nel recepire tali ultime indicazioni, si è provveduto ad aggiornare la monografia di cui all'oggetto.

Da ultimo il Ministero, con la circolare prot. 300/A/4983/19/149/2018/06 del 4/6/2019, si è nuovamente pronunciato sul concetto di residenza rilevante ai fini dell'accertamento delle violazioni. A tal fine si è provveduto ad aggiornare la monografia, reperibile alla pagina Intracom / Intranet Polizia Municipale / Monografie nonché le pagine 120 e 121 del prontuario in dotazione.

La circolare del Corpo n. 38/19 è revocata.

ML/CC

Addì, 10/06/2019

IL DIRIGENTE DI P.M.
Dott. Giovanni ACERBO
(f.to in originale)

In allegato:

- circolare prot. 300/A/4983/19/149/2018/06 del 4/6/2019
- ipotesi sanzionatorie relative alle fattispecie di cui all'art. 93.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Dipartimento Pubblica Sicurezza



Servizio Polizia Stradale

Registrato il 04/08/2019

Prot.300/A/4983/19/148/2018/06



265087

OGGETTO: Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate".
CHIARIMENTI OPERATIVI.

- ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO LORO SEDI
- AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME TRENTO – BOLZANO
- ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA AOSTA
- ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE LORO SEDI
- ALLE ZONE POLIZIA DI FRONTIERA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA LORO SEDI
- AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI LORO SEDI

e, per conoscenza,:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

- AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i Trasporti, la Navigazione, gli Affari Generali ed il Personale ROMA

- AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria ROMA

- AL DIPARTIMENTO AFFARI INTERNI E TERRITORIALI ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ROMA

- AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA ROMA

- AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO CESENA

Si fa seguito alla circolare Prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 del 10 gennaio 2019 in materia di circolazione in Italia di veicoli immatricolati all'estero.

In questa prima fase di applicazione delle nuove disposizioni sono state rappresentate alcune criticità operative afferenti soggetti residenti anagraficamente in un altro Stato membro dell'UE, che si trovano in Italia per svolgere attività lavorative stagionali e che conducono i veicoli nella loro disponibilità immatricolati all'estero.

Per tali soggetti che, decorsi 185 giorni di permanenza in Italia, possono acquisire la residenza normale secondo le norme comunitarie in materia¹, si è posta l'esigenza di limitare opportunamente il rigore del divieto di cui all'art. 93, comma 1 bis, C.d.S. anche in ragione della concreta ed oggettiva difficoltà di procedere ad accertamenti su strada. Ciò consentirà di valorizzare adeguatamente tale permanenza in Italia.

In particolare, a fini dell'applicazione delle disposizioni dell'art. 93 C.d.S., diversamente da quanto indicato in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni al punto 1.5 dell'allegato 3 alla richiamata circolare del 10 gennaio 2019 Prot. n. 300/A/245/19/149/2018/06 (cfr scheda illustrativa allegata n. 3), la residenza normale non può ritenersi equiparata alla residenza anagrafica risultante dall'iscrizione ai registri di un Comune. Pertanto, il titolare di residenza normale in Italia può condurre il veicolo

¹ Il riferimento è all'art. 12 della direttiva 2006/126/CE che consente l'acquisizione della residenza cosiddetta "normale" in caso di dimora abituale per interessi personali e professionali o solo personali che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita a condizione che vi ritorni regolarmente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

immatricolato all'estero del quale dispone a qualunque titolo, salvo che ivi non acquisisca la residenza anagrafica.

Ciò premesso, a parziale modifica del citato punto 1.5 della richiamata circolare, nelle more dell'adozione del provvedimento normativo, in corso di predisposizione, con il quale si andranno ad individuare soluzioni per far fronte alle criticità all'attenzione delle Amministrazioni interessate, si ritiene che le disposizioni dell'art. 93 ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater CdS non possano trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all'estero che lavorano o collaborano, in modo stagionale, con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che abbiano residenza temporanea, ovvero normale, in Italia.

Per effetto delle indicazioni sopraesposte, il punto 1.5 della circolare in premessa si deve intendere sostituito dal seguente: *"1.5 Il presupposto per l'applicazione del divieto assoluto di conduzione in Italia è la residenza anagrafica del conducente, quale risulta dai documenti di identità. Si applica sempre a chi risiede in Italia da più di 60 giorni. Per i cittadini europei non si fa riferimento alla residenza normale. Le disposizioni dell'art. 93 ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater non possono trovare applicazione nei confronti delle persone aventi residenza all'estero che lavorano o collaborano in modo stagionale con imprese sedenti nel territorio dello Stato e che hanno residenza temporanea ovvero normale in Italia. Restano esclusi da tale valutazione, naturalmente, coloro che, nelle condizioni sopraindicate, acquisiscano la residenza anagrafica in Italia."*

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di voler estendere il contenuto della presente ai Corpi o servizi di Polizia Municipale e Provinciale.

IL DIRETTORE CENTRALE

Poligione
A. Poligione

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Guida di veicolo estero da parte di residente in Italia.</i></p> <p>⊙ circolava nonostante fosse residente in Italia da più di 60 gg.</p> <p>Art. 93 comma 1 bis e comma 7 bis</p>	<p>€ 712,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 498,40</p>			<p>Occorre fare riferimento alla residenza anagrafica. Il documento di circolazione è ritirato e trasmesso all'UMC territoriale e al conducente viene ordinata l'immediata cessazione della circolazione e il trasporto e deposito del veicolo in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applica pertanto il sequestro amministrativo sino alla sua immatricolazione o espatrio.</p> <p>Il conducente viene informato che, se entro il termine di 180 giorni il veicolo non viene immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di foglio di via per condurlo oltre confine, si applica la confisca amministrativa ai sensi dell'art. 213.</p> <p>Si applica la procedura sanzionatoria dell'art. 207. Nell'ipotesi di applicazione del fermo amministrativo ex art. 207, decorsi i termini, il veicolo è riconsegnato al trasgressore (previo pagamento delle spese) che lo custodirà con osservanza delle disposizioni dell'art. 213 fino alla sua immatricolazione o espatrio; se la custodia non viene assunta entro 5 gg., il veicolo è trasferito in proprietà al custode acquirente</p> <p>Per veicoli immatricolati in Stati Extra UE valgono anche le norme doganali che consentono, a determinate condizioni, la guida da parte di persona residente in Italia.</p>

Cod.	Norma e tipo di infrazione	p.m.r.	Sanzioni accessorie	punti	Note
	<p><i>Guida di veicolo estero in leasing, comodato o locazione senza conducente, da parte di residente in Italia.</i></p> <p>☉, nella sua disponibilità a titolo di (leasing, comodato o locazione senza conducente) e residente in Italia da più di 60 gg., circolava senza avere il documento di cui all'art. 93, c. 1 ter,</p> <p>Art. 93 comma 1 ter e comma 7 ter</p>	<p>€ 250,00</p> <p>entro 5 gg</p> <p>€ 175,00</p>			<p>Occorre fare riferimento alla residenza anagrafica.</p> <p>Non ricorre la sanzione di cui al comma 7 bis, se il veicolo è concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in UE o SEE senza sede in Italia, o in comodato per rapporto di lavoro o collaborazione con un'impresa costituita come sopra, nel rispetto delle disposizioni doganali. A bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo: lo stesso contratto di leasing, locazione o comodato è accettabile purché rechi le indicazioni precedenti. Se il documento non viene esibito entro 30 giorni, dal giorno successivo decorrono i termini per la notificazione della sanzione di cui all'art. 94, comma 3, C.d.S. Il veicolo viene sottoposto a fermo amministrativo ex art. 214 fino all'esibizione di tale documento e comunque per non più di 60 giorni.</p>